

**CONVENZIONE QUADRO PER LA COLLABORAZIONE DIDATTICO - SCIENTIFICA
E PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO**

tra
LA LIBERA UNIVERSITÀ MEDITERRANEA (LUM) GIUSEPPE DEGENNARO
E
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI

La Libera Università Mediterranea (Lum) Giuseppe Degennaro, con sede in Casamassima, alla S.S. 100 km 18, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Emanuele Degennaro - e l'Accademia di Belle Arti di Bari, con sede in Bari in via Re Giuseppe David n. 189, rappresentata pro tempore dal Presidente prof. Pasquale Guaragnella e dal Direttore Arch. Giancarlo Chielli,

premesso che:

- le Università, in base al disposto dell'art. 5, comma 7 del DM 270 del 22 ottobre 2004 ("Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 3 novembre 1999, n. 509") possono "riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso;
- le Accademie e le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, in base al disposto dall'art.2, comma 8, lett h della Legge n. 508 del 21/12/1999 e s.m.i. ("Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati") quali centri primari della ricerca artistica e della formazione, hanno "facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici da parte delle istituzioni di cui all'art. 1;
- i titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori, secondo l'art. 4 della Legge n.508/99 e s.m.i., consentono l'ammissione, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti e a condizione che si sia in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso le università, e i crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei titoli medesimi vengono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le università;

Considerato che:

- l'Università LUM intende sviluppare con gli enti e le istituzioni locali collaborazioni per quanto riguarda la formazione e didattica e la ricerca scientifica;
- lo Statuto dell'Università LUM attribuisce all'Ateneo la facoltà di promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- l'art. 8 dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Bari prevede la stipulazione di convenzioni con altre Accademie e con Università italiane e straniere per l'attuazione di progetti, attività culturali, didattiche, di ricerca e produzione artistica
- il DD n. 104 del 2 febbraio 2022 riafferma la partecipazione delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica italiane riconosciute dal Ministero ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)



Valutate le seguenti finalità:

- garantire un processo di rinnovamento delle conoscenze e degli strumenti formativi, sviluppando tra Istituzioni Universitarie e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica, forme di collaborazione nell'ambito delle attività didattiche e di ricerca;
- soddisfare la necessità di comunicazione e l'interscambio di idee ed esperienze nella docenza, attività di ricerca, favorendo l'interazione dei sistemi educativi e l'arricchimento culturale;
- promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca in linea con gli obiettivi tracciati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea anche nel quadro della costituzione di dottorati comuni

le Parti sopramenzionate,

in sintonia con i rispettivi fini istituzionali, considerano tra i settori di interesse comune l'organizzazione di corsi di studio, la promozione della ricerca, la diffusione delle conoscenze e intendono promuovere ogni utile azione di collaborazione e di cooperazione per lo sviluppo artistico e culturale del territorio auspicano il consolidamento attraverso un più ampio e organico rapporto di collaborazione delle esperienze formative e culturali sin qui realizzate, definendo con la presente Convenzione gli ambiti di comune interesse e gli strumenti con i quali operare congiuntamente, rinviando a successivi specifici accordi con le singole facoltà universitarie la definizione dei tempi, delle risorse e delle relative modalità di intervento;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1. Oggetto della Convenzione

1. reciproco riconoscimento dei corsi che si svolgono presso i due Enti, con i relativi crediti formativi, in conformità a quanto deliberato ogni anno, per l'Ateneo, dai Dipartimenti interessati dagli organi didattici competenti, nel rispetto dei criteri e delle modalità operative fissati dai rispettivi Regolamenti;
2. attività di collaborazione scientifica, quali studi e ricerche su progetti specifici, e partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali, compresi tra l'altro dottorati di ricerca, master e corsi di perfezionamento;
3. disponibilità di strutture ed attrezzature per attività didattiche, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 27 del D.P.R. 382/80 per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica professionale;
4. organizzazione di convegni, incontri, seminari ed altre attività similari, comprese le mostre d'arte nel quadro del più generale sviluppo del territorio;
5. attività di consulenza, ricerca e/o formazione, quali consulenze tecnico-scientifiche, ed attività di formazione professionale con relativa progettazione.

Le attività elencate ai precedenti punti saranno disciplinate con appositi accordi attuativi stipulati dagli organi competenti dell'Accademia e dell'Università, o delle singole strutture coinvolte, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. La collaborazione di cui al presente atto si svolgerà anche attraverso la mutuazione reciproca di insegnamenti a qualsiasi livello di formazione. Il fine di tali mutuazioni è quello di consentire agli studenti dell'Università e dell'Accademia una più ampia possibilità di integrare il proprio percorso formativo con attività formative preventivamente riconosciute dalle rispettive strutture didattiche. Per l'individuazione degli insegnamenti per i quali sarà prevista la mutuazione, si dovrà comunque fare riferimento alle delibere specifiche dei rispettivi organismi o della struttura didattica competente, i quali dovranno individuare e



motivare le suddette mutazioni riconoscendone, nel contempo, il peso in credito tenuto conto dei relativi ordinamenti.

Gli esami inseriti nel piano di studi, una volta sostenuti nel rispetto di tali deliberazioni, saranno inseriti nelle carriere scolastiche degli studenti. La collaborazione potrà eventualmente avvenire anche mediante la reciproca disponibilità di docenti, ove richiesta, allo svolgimento di attività didattiche aggiuntive a quelle istituzionali, nel rispetto delle normative vigenti, delle relative disposizioni di attuazione, nonché delle prescrizioni specifiche dell'Università e dell'Accademia.

Art. 2 - Sicurezza

Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull'ente ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell'espletamento delle attività connesse all'attuazione della presente Convenzione. Anche gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Art. 3 Tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i 'dati personali' forniti, anche verbalmente per l'attività o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Art. 4 Utilizzo delle strutture didattiche

Per la collaborazione prevista dalla presente Convenzione ciascuna Istituzione metterà gratuitamente a disposizione le proprie risorse strutturali e di personale necessarie alla realizzazione delle attività di comune interesse.

Art. 5 Responsabilità

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 6 - Durata

Il presente Accordo sarà efficace a decorrere dalla sua sottoscrizione ed avrà durata triennale; esso potrà essere rinnovato con apposito atto previa delibera dei rispettivi organi competenti. In caso di estinzione resta di completare le attività già deliberate, avviate ed eventualmente finanziate.

Art. 7 - Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla conclusione, applicazione ed interpretazione della presente Convenzione, sarà risolta in via amichevole e, in caso di insuccesso, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.





UNIVERSITÀ

LUM

GIUSEPPE
DEGENNARO

Art. 8 - Promozione

Le Parti promuovono l'immagine comune attraverso l'utilizzazione dei rispettivi loghi nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.

Art. 9 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986 ed è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato B del D.P.R. 642/72.

Art.10 - Sottoscrizione


La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale dai rappresentanti delle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/90.

Per l'Università LUM Giuseppe Degennaro
Il Presidente del CdA
Prof. Emanuele Degennaro



Per l'Accademia di Belle Arti
Il Presidente

Prof. Pasquale Guaragnella



Il Direttore
Arch. Giancarlo Chelli